



IL TRIBUNALE DI LODI

in persona dei Sigg.ri Magistrati:

Dott. Tito Ettore Preioni	Presidente
Dott.ssa Stefania Calò	Giudice
Dott.ssa Flaviana Boniolo	Giudice rel.

premesso che Foodcom s.r.l. ha depositato ricorso ex art. 161 co VI L. Fall. al fine di presentare successivamente la proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 16 co 2 e 3 L. Fall.; che con decreto in data 15.2.2017 veniva concesso il termine richiesto;

rilevato che con nota in data 6 marzo 2017 il commissario giudiziale ha evidenziato alcune criticità rilevate, consistenti in particolare nella inattendibilità del conto economico allegato alla domanda di ammissione alla procedura, evidenziando in particolare che l'utile ivi indicato era conseguenza del mancato inserimento delle rimanenze finali, ed evidenziando altresì che la contabilità sociale risultava aggiornata al giugno 2016; che il Tribunale, tenuto conto del disposto dell'art. 161 co VI L. Fall., fissava udienza ex art. 173 L. Fall;

sentite le parti all'udienza;

rilevato che la parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare agli atti;

rilevato inoltre che, quanto alle istanze di fallimento n. 2/2017 e 13/2017 R.G., parte ricorrente non ha prodotto in giudizio copia della procura alle liti nel termine perentorio concesso;



visto l'art. 161 co VI L. Fall;

P.Q.M.

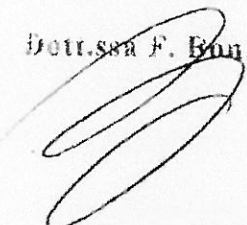
Dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di concordato dichiara

l'inammissibilità delle istanze di fallimento n. 2/2017 e 13/2017 R.G.

Lodi, 30 giugno 2017

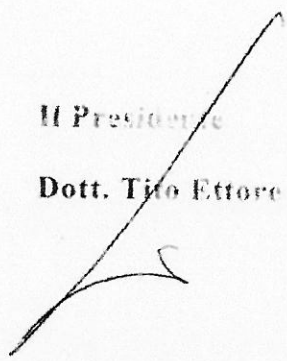
Il Giudice rel.

Dott.ssa F. Boniolo



Il Presidente

Dott. Tito Ettore Pretori



TRIBUNALE DI LODI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 3 LUG 2017



Il Cancelliere
Dott. Giuseppe Schiraldi

